



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 37 del 27/01/2021

Agricoltura sociale: interventi per la crescita dei bambini in ambito rurale.

Firmato da: Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. n. 17 del 25/01/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Gennaro Oliviero

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.

**Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di legge dal titolo:
<<Agricoltura sociale: interventi per la crescita dei bambini in ambito rurale>> a
firma dei Consiglieri regionali: Gianpiero ZINZI, Attilio PIERRO e Severino NAPPI.**

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

<<Agricoltura sociale: interventi per la crescita dei bambini in ambito rurale>>

Gianpiero Zinzi

Attilio PIERRO

Severino NAPPI



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 1
(Obiettivi e finalità)**

1. La Regione Campania promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati alla realizzazione di attività educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
2. In tale contesto, la Regione Campania definisce un modello di progetto pedagogico innovativo realizzato in un ambiente agricolo rurale, valorizzando e riconoscendo il ruolo di: agrinido, agriasilo e agritata.



GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

Art. 2

(Attività di *agrinido* e *agriasilo*)

1. L'*agrinido* e l'*agriasilo* sono strutture di accoglienza realizzate e gestite da aziende agricole sociali, in forma singola ovvero associata.
2. Le strutture oggetto del presente articolo devono essere inserite in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontane da fonti di inquinamento fisse, destinata ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a sei anni, e garantire adeguati percorsi didattico educativi, nonché il servizio di mensa.
3. L'*agrinido* e l'*agriasilo* sono organizzati e gestiti nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 5 marzo 2012 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali).
4. L'*agrinido* può organizzare anche servizi integrativi ai nidi d'infanzia tra quelli previsti dalle ll.rr. nn. 48/74 e 30/84.
5. Per poter esercitare l'attività di *agrinido* e/o *agriasilo*, l'azienda agricola sociale deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti norme in materia.
6. In coerenza con quanto descritto ai commi 1-3, l'azienda agricola può svolgere attività di *agriasilo* nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 3
(Finanziamenti)**

1. Le aziende agricole autorizzate ed accreditate all'attività di agricoltura sociale ai sensi dell'art. 3 della l.r 5/12 che svolgono attività di agrinido, possono richiedere finanziamenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono inseriti nella spesa relativa all'attuazione della legge 328/2000.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 4
(Attività di *agritata*)**

1. La Regione Campania, in linea con i principi statali di cui all'art. 8, co. 3, lett. d) della legge 328/2000, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alle ll.rr. nn. 48/74 e 30/84., definisce una innovativa attività domiciliare per la prima infanzia, denominata *agritata*.
2. Per *agritata* s'intende un servizio qualificato per la prima infanzia, alternativo a quelli esistenti, facilmente realizzabile nel contesto rurale, per favorire nuovi sbocchi occupazionali in ambito agricolo e maggiori opportunità per le famiglie svolto da personale adeguatamente preparato attraverso un percorso formativo standard e che offra educazione e cura a un numero massimo di 5 bambini tra 3 mesi e 3 anni in una casa ubicata presso una azienda agricola opportunamente attrezzata.
3. L'attività di *agritata* è svolta da personale facente parte di un'impresa agricola e/o agrituristica, che intenda assicurare, oltre alle normali attività, anche quelle aventi carattere ludico-educativo.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attività di *agritata*.
5. La sperimentazione di cui al comma 3, di durata almeno pari ad un anno scolastico, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.
6. Al termine della sperimentazione di cui al comma 5, la Regione Piemonte provvederà alla valutazione complessiva del servizio *agritata*, e al suo eventuale inserimento nel sistema ufficiale dei servizi regionali per la prima infanzia (0-3 anni).



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 5

(Norma finanziaria ed entrata in vigore)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dalla [legge 141/2015](#), l'Agricoltura Sociale riguarda 4 tipologie di attività esercitate dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali:

inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, lavoratori svantaggiati e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale

prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana

interventi socio-sanitari, cioè prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante

progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

L'agricoltura sociale rappresenta, pertanto, uno **strumento essenziale anche per lo sviluppo di interventi educativi per la prima e primissima infanzia.**

La Regione Campania ha riconosciuto il ruolo multifunzionale dell'agricoltura sociale disciplinando un segmento di attività quale quello delle fattorie sociali e degli orti sociali; la presente proposta di legge si pone ora l'obiettivo di definire un modello di progetto pedagogico innovativo, realizzato in un ambiente rurale, valorizzando e riconoscendo il ruolo dell'agrinido-agriasilo e dell'agritata. Attraverso queste strutture, infatti, è possibile offrire ai bambini, di età compresa dai tre mesi ai tre anni, l'opportunità di crescere al ritmo naturale delle stagioni, a contatto con la terra e i suoi prodotti.

Nelle aree montane, interne e/o svantaggiate, dove esiste una reale necessità di servizi educativi alla prima infanzia, l'agrinido e l'agriasilo permettono di far crescere i bambini in un continuum con l'ambiente familiare, mentre nelle periferie urbane, le aziende agricole possono più facilmente prendere piede

GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA- Centro Direzionale, Isola F/13 - 80143 NAPOLI

Tel. 081 - 7783233 / 3757 e-mail: zinzi.gia@cr.campania.it



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

occupando un segmento scoperto che permette, anche, ai padri e alle madri sensibili alla cultura dell'ambito rurale, ma necessitati a vivere in ambiente peri-urbano, di rafforzare il rapporto campagna-città.

L'agrinido e l'agriasilo sono organizzati e gestiti nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 5 marzo 2012 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali).

L'agrinido può inoltre organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalle ll.rr. 48/74 e 30/84.

L'agritata è una persona adeguatamente preparata attraverso un percorso formativo standard che offre educazione e cura a un numero massimo di 5 bambini tra 3 mesi e 3 anni, in una casa ubicata presso una azienda agricola opportunamente attrezzata. Il progetto pedagogico si basa sulla valorizzazione della casa e del contesto agricolo-rurale in cui è inserita, ritenendoli luoghi ideali per la crescita e lo sviluppo dei bambini.

RELAZIONE FINANZIARIA

All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.